



Corte di Appello di POTENZA Sezione lavoro

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA - UDIENZA DEL 3 febbraio 2022

Il Presidente di sezione

- preso atto delle disposizioni di cui al d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- visto in particolare l'art. 221, commi 2-10, l. 77/20 cit.;
- vista la proroga al 31 dicembre 2020, prevista dall'art.1, comma 3, lett. a), D.L. n.125 del 7 ottobre 2020, in virtù dell'inserimento del n. 33-bis all'allegato 1 del D.L. n. 83/2020 (convertito dalla L. n.124/2020);
- vista l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni processuali civili di cui al menzionato art. 221 1. cit., prevista dall'art. 23, c. 1 D.L. n.137/2020;
- visto l'art. 10, co. 1, del d.l. n. 52/2021,a tenore del quale: “All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».”.
- visto il d.l. di proroga n. 105/2021, che indicava il termine di ulteriore protrazione delle previsioni emergenziali alla data del 31/12/2021;
- letto l'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021 recante “Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, a tenore del quale:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,

ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. (omissis)";

- rilevato che, per la carenza presso questi uffici giudiziari della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, la stessa non può, allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti e al fine di limitare al massimo il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione stabilire che anche l'udienza del **3 febbraio 2022** venga trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica di magistrati, cancellieri, difensori e parti;

DISPONE CHE

tutte le cause fissate per l'udienza del 3 febbraio 2022 si svolgano mediante trattazione scritta, ovverosia mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in altro atto già depositato,

ASSEGNA

alle parti termine sino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309 e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

che la cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti.

DISPONE INFINE

che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Procuratore Generale nonché trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Potenza, Matera e Lagonegro per la diffusione tra i propri iscritti.

Potenza, 12 GEN 2022



Il Presidente della Sezione
Dr. Roberto Spagnuolo